



STRUTTURA PROPONENTE:  
“AVVOCATURA”

DELIBERA n. 90/2022

|          |  |
|----------|--|
| OGGETTO: | PROPOSIZIONE GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA BASILICATA (ORA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA BASILICATA) N. 145/2022 EMESSA NEL GIUDIZIO N. 120/2021 A.T.E.R. c/SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL, CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMU NEL COMUNE DI VENOSA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. |
|----------|--|

L'anno 2022 il giorno 01 (uno) del mese di dicembre nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda Ing. Pierluigi ARCIERI

## PREMESSO

- che l’A.T.E.R. di Potenza, in persona del l.r.p.t., proponeva ricorso, innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, avverso l’Avviso di Accertamento IMU anno 2014 n. 309 del 14/10/2019 della somma complessiva di € 139.706,00 comprensiva di sanzioni ed interessi, emesso dalla Società Andreani Tributi Srl, concessionaria del servizio di riscossione IMU nel Comune di Venosa;
- che il giudizio aveva ad oggetto il mancato e/o parziale versamento dell’IMU relativo all’anno d’imposta 2014 per le unità immobiliari di proprietà dell’ente e site nel predetto comune;
- che il giudizio di prime cure si concludeva con esito sfavorevole per l’ente, avendo la Commissione adita accolto le deduzioni di controparte, in ossequio ad una interpretazione restrittiva delle disposizioni in materia di IMU, ed ignorato le eccezioni formulate dall’ente in relazione alla mancata applicazione, al caso di specie, dell’art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. 201/2011 per come modificato dall’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 che dispone l’esenzione dal pagamento dell’IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze (con le indicate eccezioni riferite alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), nonché per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, per come definiti dal D. M. del 22 aprile 2008;
- che la disposizione fonda l’esenzione dal pagamento del tributo sul requisito oggettivo dell’imposta, sicché se l’alloggio possiede le caratteristiche specificate dal decreto ministeriale e viene adibito ad abitazione principale fruisce della specifica esenzione di cui all’art. 13 citato;
- che sul punto recente giurisprudenza concorda nel sostenere che gli alloggi di proprietà degli ex IACP, comunque denominati, assegnati in locazione ed adibiti ad abitazione principale, che presentano i requisiti indicati dal D.M. 22 aprile 2008, sono “alloggi sociali” per i quali trova applicazione l’esenzione dal pagamento dell’IMU;
- che il giudizio era deciso con sentenza n. 31/2021, pronunciata il 26/10/2020, depositata il 12/01/2021, non notificata, fatta oggetto di gravame innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata;
- che con sentenza n. 145/1/2022 i giudici dell’appello rigettavano, in punto di diritto, la spiegata azione, ritenendo che il dato normativo applicabile alla fattispecie fosse da rinvenire nel comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che espressamente riserva agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica una riduzione d’imposta rinvenibile nella specifica detrazione pari ad € 200,00 per ciascuna u.i. e l’applicazione dell’aliquota ordinaria, rispetto agli “alloggi sociali” che sono invece esentati dall’imposta, richiamando giurisprudenza poco conferente, la quale considera l’attività degli enti di erp di carattere economico, in quanto il canone di locazione versato dagli assegnatari, pur se calmierato, è remunerativo del capitale investito, affermando, altresì, inverosimilmente, che gli immobili per cui è causa non possono essere assimilati all’abitazione principale mancando la coincidenza tra proprietario e utilizzatore del bene;

## CONSIDERATO

- che la sentenza di appello n. 145/01/2022 della Commissione Tributaria Regionale adita, emessa nella causa iscritta al n. 120/2021 R.G., pronunciata il 04/04/2022, depositata il 09/05/2022, non notificata, si appalesa ingiusta ed illegittima;
- che, per quanto detto, appare opportuno e doveroso chiedere pronuncia al giudice di legittimità

sulla intricata questione che vede, a livello nazionale, un quadro variegato di interpretazione della norma di riferimento, in relazione all'esatta collocazione del concetto di alloggio sociale, presupposto fondante rispetto alla corretta applicazione dell'aliquota e, soprattutto, in considerazione della rilevanza economica della questione che impone all'Ente di non rimanere inerte;

RITENUTO opportuno che l'A.T.E.R., in persona del legale rappresentante p.t., per tutte le premesse indicate in punto di diritto, promuova il giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, attraverso l'ufficio di Avvocatura interno dell'ente, conferendo l'incarico al suo responsabile;

RITENUTO opportuno integrare la produzione agli atti attraverso una delibera di incarico da affiancare alla procura speciale alle liti;

RITENUTA l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

#### D E L I B E R A

- 1) di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la proposizione del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione – Sez. Tributaria avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata (ora Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata) n. 145/01/2022 contro la Società Andreani Tributi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali del Comune di Venosa;
- 2) di autorizzare l'avvocato Marilena Galgano, responsabile dell'ufficio legale dell'Ente, a stare in giudizio per la rappresentanza e difesa dell'ATER, giusta Procura Speciale *ad litem*, nonché delibera di conferimento incarico e autorizzazione alla costituzione in giudizio.

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Arch. Vincenzo DE PAOLIS)

STRUTTURA PROPONENTE:  
“AVVOCATURA”

DELIBERA n. 90/2022

|          |  |
|----------|--|
| OGGETTO: | PROPOSIZIONE GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA BASILICATA (ORA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA BASILICATA) N. 145/2022 EMESSA NEL GIUDIZIO N. 120/2021 A.T.E.R. c/SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL, CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMU NEL COMUNE DI VENOSA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. |
|----------|--|

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Dott.ssa Caterina MANTELLI) \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Avv. Marilena GALGANO)

\_\_\_\_\_

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

IL DIRETTORE DELL' AZIENDA  
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

data \_\_\_\_\_

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL' AZIENDA  
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

data \_\_\_\_\_